

## TESTO UNICO

### SUI LIMITI DELLA RAPPRESENTANZA DEI TESSERATI GIOCATORI NEI RAPPORTI CON I SOGGETTI AFFILIATI E SUI MANDATARI DEI GIOCATORI

Il presente testo unico sostituisce ogni precedente disposizione in materia di rappresentanza dei tesserati giocatori nei rapporti con i soggetti affiliati e di mandatarie dei giocatori. Nel caso in cui altre disposizioni regolamentari facciano riferimento all'art.39 del Regolamento Organico (Ed.2005) si intenderanno riferite al presente testo unico. Il presente regolamento è emesso in ottemperanza e nel rispetto della Regola n.5 dell'International Rugby Board.

#### Art. 1 – Conferimento incarico

1. Il tesserato giocatore, che abbia compiuto il 18° anno di età, ha la facoltà di farsi rappresentare, nei rapporti con il soggetto affiliato di appartenenza o nei confronti di soggetti affiliati terzi ai quali, trovandosi nelle condizioni, intenda trasferirsi, da un mandatario con rappresentanza iscritto al Registro di cui al comma n. 8.
2. Il mandato può essere conferito ad un solo mandatario e, a pena di nullità deve essere conferito per iscritto e per un periodo non superiore a due anni.
3. I tesserati giocatori prima di conferire il mandato devono verificare l'avvenuta iscrizione del mandatario consultando l'elenco pubblicato sul sito federale. Solo i mandatarie iscritti all'elenco possono qualificarsi come mandatarie degli tesserati giocatori FIR ed agire per conto dei tesserati giocatori. Nei rapporti con la FIR il giocatore deve agire senza intermediari o rappresentanti.
4. Il tesserato tecnico può farsi rappresentare al pari del tesserato giocatore e con integrale applicazione del presente regolamento da un mandatario iscritto nel registro.
5. Si applicano al rapporto tra giocatore mandante e mandatario le norme sul mandato con rappresentanza previsto dagli art. 1703 e seguenti del codice civile.
6. Ai sensi dell'art.1719 e 1720 codice civile, i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, così come le spese e il compenso del mandatario, sono a carico del mandante.

#### Art. 2 – Diritti e obblighi del mandatario

1. Il mandatario è obbligato a depositare presso la FIR il mandato ricevuto dal tesserato giocatore entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui è stato rilasciato. Il mandatario, sin dal primo contatto, deve esplicitare il mandato ricevuto dal giocatore, di essere iscritto nel registro di cui al 8 comma e di avere adempiuto ad ogni prescrizione regolamentare.
2. Il mandatario è obbligato a comportarsi secondo le regole di lealtà, correttezza e buona fede e, in particolare, ha l'obbligo :
  - a. di svolgere il suo lavoro con la massima diligenza;
  - b. di depositare presso la FIR, nei termini previsti dal regolamento, il "memorandum" che attesti la stipulazione del vincolo volontario tra il mandante e il soggetto affiliato;
  - c. di agire nel solo interesse esclusivo della parte rappresentata;
  - d. di osservare le prescrizioni degli accordi sottoscritti con i tesserati giocatori e depositati presso la FIR;
  - e. di far assumere al tesserato giocatore obblighi che lo stesso non è in grado di adempiere;
  - f. di adoperarsi affinché il tesserato giocatore osservi tutte le norme regolamentari;
  - g. di adoperarsi a che il tesserato giocatore risponda alle convocazioni nelle rappresentative nazionali e in ogni altra attività organizzata dalla FIR;
  - h. di agire nell'ambito del mandato e dietro espressa autorizzazione del tesserato giocatore;
  - i. di non essere in conflitto di interesse con il tesserato giocatore ;
  - j. di assicurare che tutte le eventuali controversie siano risolte come previsto dalle norme regolamentari;

- k. di vigilare e operare affinché il tesserato giocatore non assuma sostanze proibite;
  - l. di attenersi alla trasparenza ed obiettività nei rapporti con mandante e nelle trattative con le società, tutelando la parte rappresentata con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi;
  - m. di astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre i tesserati giocatori a revocare incarichi conferiti ad altri;
  - n. di astenersi dal contattare tesserati minorenni;
  - o. di tenere la contabilità prevista dalla legge e rispettare le norme fiscali vigenti in materia.
3. In ogni caso il mandatario è tenuto di garantire adeguatamente i pregiudizi che il proprio comportamento può arrecare a tesserati giocatori o soggetti affiliati.
  4. Sono in ogni caso vietati comportamenti in cui i mandatori, singolarmente o in unione tra di loro, assumano una posizione dominante o, in unione tra di loro, una posizione di cartello.
  5. L'attività di mandatario è incompatibile con il tesseramento da giocatore o da tecnico o da dirigente o tesserato di soggetto affiliato o con qualunque altro tesseramento nell'ambito della FIR e pertanto il tesseramento per una di queste categorie determina la cancellazione d'ufficio della iscrizione, la decadenza dalla funzione e l'impedimento a svolgere l'attività. I tesserati giocatori o tecnici o dirigenti di soggetto affiliato o qualunque altro tesserato nell'ambito della FIR non possono altresì partecipare direttamente o indirettamente, per il tramite di terze persone, a Società che svolgano la attività di mandatario di giocatore né, comunque, prestare la propria immagine per pubblicizzare la relativa attività.
  6. Il mandatario deve essere scelto tra gli iscritti in un apposito registro tenuto dalla Segreteria Federale, nei termini e con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
  7. La attività di mandatario è soggettiva e personale. È facoltà del mandatario esercitare le proprie attribuzioni per mezzo di una Società, fermi restando gli obblighi cui lo stesso rimane personalmente sottoposto e a condizione che:
    - a) il mandatario iscritto nel Registro sia il legale rappresentante della società o sia munito di procura speciale;
    - b) sia espressamente autorizzato per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico dal mandante;
    - c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente Regolamento oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separata;
    - d) lo statuto e l'atto costitutivo della Società sia depositato presso la Federazione, che ne provvederà, all'annotazione nel Registro di cui all'art. 4, a margine della iscrizione del mandatario;
    - e) le attività di assistenza disciplinate dal presente Regolamento vengano svolte esclusivamente, in modo diretto e personale.
  8. L'iscrizione al registro è subordinata alle seguenti condizioni:
    - a. che il richiedente abbia compiuto la maggiore età;
    - b. che il richiedente abbia conseguito un titolo di studio di scuola media secondaria o titolo superiore;
    - c. che il richiedente non sia tesserato come giocatore o tecnico o da dirigente o tesserato di soggetto affiliato o con qualunque altro tesseramento nell'ambito della FIR;
    - d. che il richiedente non abbia riportato condanna a pena detentiva per delitto doloso;
    - e. che il richiedente non sia stato assoggettato da parte del C.O.N.I., della F.I.R. o di altre Federazioni sportive a sanzioni punitive superiori a 12 mesi o a sanzioni per violazione alla normativa anti-doping;
    - f. che il richiedente abbia superato una prova di esame nella quale abbia dimostrato di avere sufficiente conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché delle norme internazionali in materia di *status* dei giocatori e disciplina dei trasferimenti;
    - g. che il richiedente abbia accettato di sottoporsi allo Statuto ed ai Regolamenti federali.

### **Art. 3 – Procedura d'esame ai fini dell'iscrizione al Registro Mandatari**

1. Il Consiglio Federale nomina per ciascuna Stagione Sportiva la Commissione di Esame, formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, fissando la data per la sessione di esame ed il luogo ove questa sarà tenuta.
2. La prova di esame è scritta e orale. La votazione si esprime in trentesimi. Per essere ammessi alla prova orale il candidato dovrà aver conseguito nella prova scritta la votazione di almeno 15/30. Sono

dispensati dalla prova orale coloro che hanno conseguito, nella prova scritta, la votazione di almeno 24/30. Alla prova di esame sono ammessi coloro che hanno i requisiti sub a, b, d, e, dell'art.2, comma n.8 e che abbiano versato la tassa di esame stabilita dal Consiglio Federale.

3. Il candidato, deve richiedere a pena di decadenza, l'iscrizione nel Registro dei Mandatari entro 45 giorni dalla data in cui ha superato la prova di esame.
4. Il mandatario è tenuto al pagamento di un tassa di iscrizione, di una tassa annuale ed a prestare una fideiussione, emessa da primario istituto bancario o assicurativo, a prima domanda, per l'importo stabilito dal Consiglio Federale a garanzia delle sanzioni pecuniarie e delle richieste di pagamento o risarcimento del mandati o di altri tesserati o affiliati per fatti connessi all'esercizio della attività, accertati da lodi arbitrali esecutivi.
5. Il mancato pagamento della tassa annuale o la mancata prestazione della fideiussione determina la sospensione della iscrizione e della attività, che è annotata senza ritardo sul Registro. Decorso 90 giorni dalla iscrizione della sospensione senza che sia rimossa la causa che l'ha determinata, il mandatario è cancellato d'ufficio dal Registro.

#### **Art. 4 – Deposito mandato ed iscrizione Registro Mandatari**

1. Il mandato deve essere rilasciato con atto scritto e produce i suoi effetti solo dal momento del deposito di apposito modello debitamente compilato presso la Segreteria Federale, che lo annota nel relativo Registro. Lo stesso vale per mandati conferiti da giocatori stranieri o provenienti da federazione straniera, non ancora tesserati che intendono tesserarsi per i soggetti affiliati.
2. Il mancato deposito del mandato determina la nullità dello stesso e l'applicazione per il giocatore e il mandatario delle stesse norme regolamentari e disciplinari applicabili nel caso in cui il tesserato giocatore agisca per il mezzo di un soggetto non autorizzato.
3. Il mandatario che non deposita il mandato ricevuto è cancellato dal Registro. Il ritardato deposito del mandato, prima che sia contestato il mancato deposito, determina una sanzione di Euro 3.000,00 e la reiterazione della violazione per più di tre volte, la sospensione della iscrizione per 90 giorni. In caso di reiterazione, dopo la seconda sospensione, il mandatario è cancellato dal Registro.
4. Nel Registro dei mandatari sono altresì annotate le sanzioni disciplinari definitive irrogate in relazione all'esercizio della attività di mandatario.
5. Ciascun mandatario non potrà comunque rappresentare più di cinquanta tesserati giocatori e non più di quattro per ogni soggetto affiliato. Nel caso in cui la attività sia svolta attraverso una Società ai sensi dell'art. 2, comma 6 del presente testo unico, nella quale operino più mandatari, il numero cumulativo dei tesserati rappresentati non può superare lo stesso numero di cinquanta.
6. Il mandatario non può rappresentare più di tre tesserati tecnici.

#### **Art. 5 – Sanzioni**

1. Il tesserato giocatore o tecnico che nei rapporti con un soggetto affiliato utilizzi un mandatario, anche non munito di rappresentanza, od altro soggetto non iscritto nell'apposito registro o risulti cancellato o interdetto, oltre alla non opponibilità degli atti compiuti, è sottoposto alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. Del pari il soggetto affiliato che intrattenga rapporti con soggetti che non rivestano la qualità di mandatari, ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
2. I mandatari che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento, oltre a quanto previsto dallo stesso, sono soggetti alle sanzioni previste dal regolamento di giustizia.